

**DELIBERAZIONE 1 AGOSTO 2013
348/2013/R/EFR**

VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO, DA PARTE DEI DISTRIBUTORI OBBLIGATI PER L'ANNO 2012, DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI AGGIORNATI DI RISPARMIO ENERGETICO E DISPOSIZIONI ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL RELATIVO CONTRIBUTO TARIFFARIO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 in materia di titoli di efficienza energetica (di seguito: DDMM 20 luglio 2004) come successivamente modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 (di seguito: DM 21 dicembre 2007) e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 (di seguito: DM 28 dicembre 2012);
- il decreto ministeriale 4 agosto 2011 e il decreto ministeriale 5 settembre 2011 (di seguito: DM 5 settembre 2011), inerenti, rispettivamente, la cogenerazione ad alto rendimento ed il relativo regime di sostegno;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 16 dicembre 2004, n. 219/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 98/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, EEN 12/11 (di seguito: deliberazione EEN 12/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, EEN 13/11 (di seguito: deliberazione EEN 13/11);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 367/2012/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 5, della deliberazione 98/06, inviate dalla Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità (di seguito: Direzione Consumatori) ai distributori obbligati nell'anno 2011;
- le comunicazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della deliberazione 98/06, inviate dai distributori obbligati nell'anno 2011 e nell'anno 2012 alla Direzione Consumatori;
- la comunicazione inviata dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione

(di seguito: Direzione Infrastrutture) alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) in data 1 luglio 2013 (prot. Autorità n. 23529);

- la comunicazione inviata dal GME alla Direzione Infrastrutture in data 11 luglio 2013 (prot. Autorità n. 25774 del 22 luglio 2013);
- le comunicazioni inviate via fax nelle date 19 e 22 luglio 2013 dalla Direzione Infrastrutture ai distributori obbligati nell'anno 2012, ai sensi all'art. 4, comma 5, della deliberazione 98/06.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5, comma 1, del DM 21 dicembre 2007 prevede che l'Autorità verifichi che ciascun distributore obbligato possieda titoli di efficienza energetica corrispondenti allo specifico obiettivo annuo di risparmio energetico assegnato dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 3, del citato decreto, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3, del medesimo articolo;
- ai fini di quanto previsto al precedente alinea, l'art. 13, comma 6, del DM 28 dicembre 2012 conferma, per l'anno 2012, le disposizioni già vigenti ai sensi dell'art. 11, comma 1, dei DDMM 20 luglio 2004, in merito alla trasmissione dai distributori obbligati all'Autorità entro il 31 maggio 2013 dei certificati bianchi relativi all'anno 2012 posseduti, mentre lo stesso DM 28 dicembre 2012 prevede che, a partire dall'anno d'obbligo 2013, la verifica del raggiungimento degli obiettivi sia effettuata dal Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE);
- l'art. 1, commi 3 e 4, del DM 21 dicembre 2007 e l'art. 3, commi 2 e 3, del DM 28 dicembre 2012 specificano la natura giuridica dei suddetti obblighi di risparmio energetico;
- l'art. 13, comma 7, del DM 28 dicembre 12 prevede che, entro il 30 giugno 2013, l'Autorità renda noto l'ammontare dei certificati bianchi attestanti risparmi di energia elettrica e gas naturale, eventualmente eccedenti il rispettivo obbligo quantitativo nazionale, che, alla data del 1 giugno, risultano non annullati;
- la deliberazione 30 maggio 2013, 226/2013/A inserisce, tra le attività di competenza della Direzione Infrastrutture, anche la gestione delle attività in materia di efficienza energetica e di risparmio di energia primaria, i cui oneri sono coperti tramite componenti tariffari;
- in data 1 luglio 2013, la Direzione Infrastrutture ha inviato al GME la citata comunicazione prot. Autorità n. 23529, ai fini della suddetta verifica;
- la comunicazione del GME, in data 11 luglio 2013 (prot. Autorità n. 25774 del 22 luglio 2013), ha consentito di completare la verifica in parola;
- ai sensi della deliberazione EEN 12/11, l'entità del contributo tariffario unitario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento dell'obiettivo specifico aggiornato di risparmio di energia primaria posto a loro carico per l'anno 2012 è pari a 86,98 euro per tonnellata equivalente di petrolio risparmiata;
- l'art. 5, comma 1, della deliberazione 219/04 prevede che il contributo tariffario unitario, di cui al precedente alinea, venga erogato per ogni titolo di tipo I, di tipo II, di tipo III, di tipo IV, nonché di tipo II-CAR non ritirato dal GSE ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 5 settembre 2011, che viene consegnato dal distributore obbligato fino al raggiungimento dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo distributore;

- l'art. 5, comma 2, della deliberazione 219/04 stabilisce che l'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) su specifica richiesta dell'Autorità;
- l'art. 5, comma 3, della deliberazione 219/04 stabilisce che l'erogazione, di cui al precedente alinea, viene effettuata, nel caso di erogazioni a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica di tipo I, a valere sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica istituito presso Cassa conguaglio per il settore elettrico e, nel caso di erogazioni a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica di tipologie diverse, a valere sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale istituito presso la stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico.

RITENUTO NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere, entro il 30 settembre 2013, al pagamento del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato per il conseguimento degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico per l'anno 2012;
- chiedere alla Cassa di inviare alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità, entro il 14 ottobre 2013, un resoconto relativo ai pagamenti effettuati in attuazione dello stesso

DELIBERA

1. di dare mandato alla Cassa di effettuare, entro il 30 settembre 2013, il pagamento del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato, risultato totalmente o parzialmente adempiente al proprio obiettivo specifico aggiornato di risparmio energetico per l'anno 2012, secondo quanto indicato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di richiedere alla Cassa di inviare alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità, entro il 14 ottobre 2013, un resoconto relativo ai pagamenti effettuati in attuazione dello stesso;
3. di notificare il presente provvedimento alla Cassa mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
4. di conferire mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità per i seguiti di competenza e, in particolare, per l'attuazione di quanto disposto dal DM 28 dicembre 2012;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, dandone informazione alle società indicate nella Tabella 1.

1 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni